



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0002/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0130/TFNSD/2020-2021

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore);
Giammaria Camici – Componente;
Valentino Fedeli – Componente;
Laura Vasselli – Componente;
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 8 luglio 2021, sul Deferimento del Procuratore Federale n. 12747/396 pf20-21/GC/gb del 10 giugno 2021 e atto di rinnovazione n. 12791/396 pf20-21/GC/blp del 12 giugno 2021 nei confronti dei sig.ri Marchese Baldo, Massimino Enrico, Scimonelli Danilo, Boncore Giuseppe Davide, Dell'Arte Silvestro Dario, Ciadamidaro Giovanni Mirko, Bruno Francesco Giuseppe, Bruno Vincenzo, Raia Gianluca, Calaciura Giuseppe, Serenari Daniel, Giuffrida Walter, Compagno Giovanni, Fricano Giacomo, Siciliano Francesco, Gagliardi Francesco, Ali Giovanni, Acri Orazio (detto Pierino), Romano Giuseppe, Chiavaro Agatino Alessandro, Postorino Francesco Antonio, Cottone Domenico, Terranova Nicola, Trovato Alessandro, Vetere Ivano, Cucciniello Marco, Del Gaudio Francesco, Dell'Arte Pietro, Allegra Alessandra e delle società SSD Alba Alcamo 1928 Srl, ASD Licata Calcio, ASD Troina, ASD Rotonda Calcio, ASD Città di Acireale 1946, ASD Corigliano Calabro, ASD Olympic Rossanese 1909, ASD Marina di Ragusa, SSD Marsala Calcio a rl, ASD Polisportiva Castelbuono, ASD Supergiovane Castelbuono e ACD San Tommaso Calcio, la seguente

ORDINANZA

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, rilevato che l'avviso di convocazione per l'odierna udienza è stato ricevuto dai deferiti Orazio Acri, ASD Polisportiva Castelbuono e ASD Corigliano Calabro in data non coerente con il rispetto del termine di comparizione; ritenuto che il presente procedimento necessita di trattazione unitaria quantomeno allo stato; considerato che, in ogni caso, la quantità e la corposità delle memorie e degli atti pervenuti sono tali da rendere quantomeno opportuno un rinvio dell'odierna udienza, al fine di consentire al Tribunale una approfondita conoscenza di dette memorie e detti atti anche a tutela delle posizioni dei deferiti e del loro diritto di piena difesa;

per tali ragioni, anche singolarmente considerate, di cui sopra, dispone il rinvio del presente procedimento all'udienza del 29 luglio 2021, ore 10.30, con salvezza di ogni diritto connesso allo svolgimento della prima udienza; ordina la rinnovazione della comunicazione dell'avviso di fissazione per l'odierna udienza e la comunicazione della presente ordinanza ai tre deferiti su indicati, disponendosi altresì dal Presidente del Tribunale, per giusti motivi, l'abbreviazione del termine ex art. 114, comma 3, CGS – FIGC a giorni 8 (otto), che comunque garantiscono l'esercizio effettivo del diritto di difesa, tenuto anche conto della piena ritualità della fase predibattimentale.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'8 luglio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE
Pierpaolo Grasso

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 8 luglio 2021.

IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia